

N. 08046/2010 REG.SEN.

N. 12937/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12937 del 2004, proposto da:

Brunetta Stenio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Coden e Antonella Matronola, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Aurelia, 385;

contro

Università' degli Studi Ca' Foscari di Venezia, Commissione esaminatrice per l'esame di Stato all'abilitazione della professione di ingegnere presso l'Università Cà Foscari di Venezia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento*previa sospensione dell'efficacia,*

a.- del provvedimento di esclusione dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere dell'informazione dell'Università Cà Foscari di Venezia, comunicato al ricorrente con nota prot. n. 28228/V/7 del 5 ottobre 2004, ricevuta

in data 13 ottobre 2004;

b.- della circolare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 2126 del 28 maggio 2002, nella parte in cui precisa che i laureati in Scienze dell'Informazione e i laureati in Informatica non possono accedere all'esame per la professione di ingegnere;

3. di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale e, ove occorra, del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive presentate dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 18 marzo 2010 il cons. Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il dr. Stenio Brunetta ha presentato, in data 30 settembre 2004, domanda per essere ammesso all'esame di Stato - seconda sessione 2004 - per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere dell'informazione presso l'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia.

Con provvedimento del 5 ottobre 2004, l'Università ha respinto la domanda del predetto in quanto *“la laurea (vecchio ordinamento) in Scienze dell'Informazione”* da lui conseguita *“non consente... ai sensi della vigente normativa sugli esami di Stato (d.m. 9 settembre 1957, d.p.r. n. 328/2001 e circolare del MIUR n. 2126 del 28 maggio 2002), l'accesso all'esame di Stato per la professione di ingegnere — settore Ingegnere dell'informazione.”*

1.1.- Con ricorso al Tar Veneto, notificato in data 26 ottobre 2004, l'interessato ha impugnato il provvedimento di esclusione, deducendone l'illegittimità per violazione ed errata applicazione dell'art. 8 del d.p.d. n. 328/2001, nonché per eccesso di potere sotto distinti profili; solleva in subordine l'illegittimità costituzionale di detto art. 8.

1.2.- Resistendo al ricorso, l'Università degli Studi intimata, sul rilievo che la circolare ministeriale impugnata è stata emanata da un'autorità centrale, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tar Veneto.

1.3.- Sull'adesione dei difensori del ricorrente all'eccezione di incompetenza territoriale, il ricorso è stato trasmesso e riassunto dinanzi a questo Tribunale e, sulle conclusioni delle parti, chiamato in decisione alla pubblica udienza del 18 marzo 2010.

2.- Gli assunti argomentativi del ricorrente sono così enunciati.

L'impugnato provvedimento di esclusione si sostiene sulla circolare del MIUR n. 2126/2002, che ha interpretato l'art. 8 del d.p.r. n. 328/20001 (*“Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento”*), nel senso che *“i titoli che precedentemente davano la possibilità di accedere ad uno specifico esame di stato continuano ad essere titoli validi per l'accesso allo stesso. Al contrario le lauree che nell'ambito del previgente ordinamento non consentivano l'accesso agli esami di stato non costituiscono titolo idoneo per sostenere i nuovi esami”*.

Una siffatta interpretazione non potrebbe però condividersi alla luce del disposto del precitato art. 8 del seguente tenore testuale *“Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo 11, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, L. 15.5.1997 n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo IP”*.

Ad avviso della ricorrente, il tenore letterale della norma e la sua intitolazione sono

già di per sé sufficienti ad escludere la correttezza interpretativa datane dal Ministero, essendo più ragionevole ritenere che il legislatore, con tale norma di salvaguardia, abbia voluto da un lato tutelare gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri, che, infatti, possono iscriversi all'interno della sezione A, nei settori a loro scelta, senza sostenere alcun esame (art. 49 detto d.p.r.); dall'altro, dare la possibilità a coloro che hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea secondo il previgente ordinamento di partecipare agli esami di stato per conseguire le abilitazioni professionali relative.

Tale norma non distingue tra lauree che in passato consentivano o meno l'accesso ad attività protette e, dunque, non si riferisce solamente a coloro che hanno conseguito o conseguiranno la "vecchia" laurea in ingegneria, ma a tutti i titoli di studio che abbiano come sbocco professionale l'esercizio di un'attività per cui attualmente viene richiesta l'abilitazione dello stato e ciò, dunque, vale anche per la laurea in Scienze dell'informazione conseguita dal ricorrente.

Secondo l'interpretazione del MIUR, invece, tale norma sarebbe finalizzata a salvaguardare solo i titoli che precedentemente davano la possibilità di accedere ad uno specifico esame di stato, mentre le lauree che nel previgente ordinamento non consentivano detto accesso, non costituiscono nemmeno oggi titolo idoneo per sostenere gli esami. Tale interpretazione, però, non tiene conto del fatto che la necessità dell'abilitazione è stata prevista per la prima volta oggi per l'esercizio di un'attività professionale, quella dell'informatico, che nel passato non era richiesta, e che di conseguenza risultano di fatto ristrette le *chances* professionali di chi aveva acquisito il titolo quando detta abilitazione non era necessaria né giuridicamente consentita. Se il legislatore oggi ha voluto subordinare l'esercizio della professione di informatico al superamento di un esame di stato è evidente che non può limitare l'accesso a tale abilitazione solo a coloro che hanno conseguito il titolo di studio in informatica secondo il nuovo ordinamento. Ciò lo si può desumere, oltre che dal

tenore letterale della norma in esame, anche dal complesso della normativa del d.p.r. di riferimento:

- dall'art. 49 che consente agli ingegneri già iscritti all'albo, di iscriversi all'albo degli ingegneri dell'informazione senza alcuna verifica delle loro conoscenze informatiche (con la possibilità per ingegneri civili o meccanici, ancorché laureatisi trent'anni fa, possano fregiarsi del titolo di ingegnere dell'informazione), così apparendo irragionevole pensare che il legislatore, nel prevedere l'istituzione del settore degli ingegneri dell'informazione, abbia voluto lasciare fuori proprio coloro che fino ad oggi si sono occupati di informatica;

- dall'art. 46 che, descrivendo l'attività propria dell'ingegnere dell'informazione come quella consistente nella "*pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione degli impianti e sistemi elettronici di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni*", si riferisce all'attività che gli informatici, da sempre e per primi, hanno svolto in Italia;

- dall'art. 47 che include tra i titoli che consentono l'ammissione all'esame di stato per la professione di ingegnere dell'informazione la laurea in informatica e che, anche se formalmente rimanda alla sigla identificativa del nuovo corso di studio (classe 23/s), non può essere inteso nel senso limitativo rispetto ai corrispondenti titoli disciplinati dal vecchio ordinamento che, nella sostanza, sono equivalenti alle nuove lauree. Se si considerano, infatti, i percorsi didattici dei due titoli di studio in esame, informatica e scienze dell'informazione da un lato e laurea specialistica in informatica dall'altro, si può concludere che i due corsi di laurea sono pienamente sovrapponibili e assimilabili uno all'altro perché sono il risultato di un percorso di studio praticamente identico.

2. - Gli esposti assunti difensivi sono fondati.

Il ricorrente ha richiamato a sostegno di tali assunti l'elaborazione giurisprudenziale intervenuta *in subiecta materia* (Tar Puglia, Lecce, n. 653 del 19

gennaio 2004; Tar Veneto, n. 4116 del 10 novembre 2005), che è pienamente condivisa dal Collegio.

Di essa vanno richiamate le seguenti sequenze argomentative (contenute nella sent. n. 4166/2005):

- ancorché abbia una sua razionalità escludere dall'esame di stato e dalla possibilità di iscrizione all'albo per l'esercizio della professione di ingegnere, chi non è tale, tuttavia non va sottaciuto che il nuovo sistema derivante dalla riforma dei titoli di studio e dalla correlata possibilità di accedere a specifiche professioni deve armoniosamente raccordarsi con il sistema pregresso, caratterizzato, per quanto qui rileva, dalla possibilità di conseguire lauree in (genericamente) "Informatica" presso Facoltà diverse e dalla libertà di accesso alla professione non mediata *ex ante*, da alcun esame abilitante;

- contrasta con la *ratio* del sistema impedire l'accesso all'esame di stato a coloro che hanno ottenuto la laurea in Informatica in base al vecchio ordinamento (di durata quinquennale e quindi corrispondente – per estensione temporale e per materie curriculari - all'attuale 3 + 2), titolo espressamente riconosciuto equivalente a quello conseguibile in base al nuovo ordinamento con D.M. 1 marzo 2000, nonché equipollente ai fini concorsuali, con D.I. 5 maggio 2004;

- l'esame di stato per l'abilitazione alle professioni di tipo informatico è (era, all'epoca della proposizione del ricorso) di nuova istituzione, sicché non pare ammissibile discriminare coloro che, nel vigente ordinamento, potevano liberamente esercitarle, privandoli della possibilità di accedere all'esame stesso;

- il tenore letterale dell'art. 8 non giustifica la rigorosa interpretazione ministeriale, essendo la norma intesa proprio a salvaguardare, il "*valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento*" ed ammette espressamente "*a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B*", senza porre limiti, "*coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento*

previgente'.

3.- Alla stregua di quanto precede, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Giusti motivi spingono a compensare tra le parti spese di giudizio e onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III-*bis*, pronunciando sul ricorso in epigrafe, l'accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO